

## PARTE SECONDA

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 luglio 2006, n. 1116

**Direttiva concernente le modalità di effettuazione del controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.**

L'Assessore alle Opere Pubbliche, sulla base dell'istruttoria espletata dal Settore Tutela delle Acque, riferisce quanto segue:

**Premesso:**

- che, l'art. 124 del D.Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" dispone: che, salvo diversa disciplina regionale, "tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati dalla Provincia";
- che, l'art. 1 della Legge Regionale n° 31 del 02/05/1995 aveva già attribuito alle Province l'esercizio delle funzioni inerenti le autorizzazioni allo scarico degli insediamenti civili, produttivi e delle pubbliche fognature, anche pluviale;
- che, l'art. 28, comma 1 lett. e) della Legge Regionale n° 17 del 30/11/00 ha attribuito alle Province i compiti e le funzioni concernenti: "il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della Legge Regionale 2 maggio 1995, n° 31";
- che, le Province competenti per territorio si avvalgono dell'ARPA istituita ai sensi della L.R. n. 6/99 quale organo di controllo;
- che, l'art. 128 del D.Lgs n° 152/06 ha stabilito che l'autorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli",

- che, i parametri da controllare degli scarichi degli impianti di depurazione sono individuati a seconda del tipo e delle dimensioni dell'impianto così come previsto dal Decreto ed i limiti da rispettare sono elencati, a seconda dei casi, dalle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06;
- che, gli scarichi degli impianti di trattamento di acque reflue urbane si ritengono conformi ai relativi parametri di tabella 1, 2, 3 e 4 se, per ogni relativo parametro singolarmente considerato, i campioni mostrano il rispetto del valore parametrico per la serie di campioni prelevati durante l'anno, fatto salvo il numero massimo consentito di campioni non conformi previsto nello schema dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06;
- che, gli scarichi che provengono da impianti di depurazione di acque reflue urbane che recapitano in corpi idrici superficiali devono essere conformi alle norme di emissione riportate nella tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06;
- che, gli scarichi che recapitano nelle aree sensibili, di cui alla tabella allegata al presente atto quale parte integrante, devono essere conformi ai limiti di emissione nelle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06;
- che, per gli impianti già adeguati c/o nuovi impianti che recapitano in corsi d'acqua non significativi vigono i limiti di tabella 4 mentre per gli impianti esistenti, nelle more del loro adeguamento, i limiti da conseguire sono quelli della Tabella 1;
- che, gli scarichi sul suolo devono rispettare i limiti previsti nella Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06,
- che, le disposizioni introdotte dal D.Lgs n° 152/06 prevedono per i parametri di cui alla tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'Allegato 5 alla Parte III del decreto, l'esecuzione, da parte dell'autorità competente, di un "numero minimo" predefinito di campioni per anno in ragione della diversa potenzialità dell'impianto;

- che, la suddetta frequenza minima di controllo per i parametri di Tabella 1 e 2 va effettuata dall'Autorità competente ovvero dal gestore dell'impianto, qualora garantisca un sistema di rilevamento e trasmissione dei dati all'autorità di controllo ritenuti idonei da quest'ultima, con prelievi regolari nel corso dell'anno; mentre, relativamente ai controlli per i parametri di cui alle Tabelle 3 e 4, il legislatore ha previsto che gli stessi debbano essere effettuati esclusivamente dall'organo deputato al controllo;
  - Atteso che l'ARPA Puglia, allo stato, non è dotata di risorse umane e strumentali idonee a garantire un sistema di controlli in armonia con la disciplina statale e regionale di settore, al fine di assicurare una omogenea ed uniforme applicazione delle procedure di controllo a scala regionale, è risultato necessario promuovere un tavolo di discussione su questi temi tra le Amministrazioni provinciali, l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (DAP e Direzione Generale), l'Acquedotto Pugliese S.p.A in qualità di gestore del servizio idrico integrato, coordinato dalla Regione;
  - Tale attività è stata finalizzata a garantire un sistema di controlli efficace e rispondente ai dettati del decreto attraverso la massima collaborazione fra le istituzioni pubbliche responsabili delle attività di controllo ed i soggetti gestori degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane anche al fine di consentire un ottimale e razionale utilizzo delle risorse disponibili e arricchire il sistema delle conoscenze sui processi di trattamento;
  - Considerato che il gruppo a tale scopo costituito ha licenziato un documento tecnico così denominato "Criteri ed indirizzi per il controllo degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane" nel quale è prevista la possibilità che il campionamento degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ai fini della valutazione di conformità ai valori limite di emissione, sia effettuato, sulla base di criteri di indirizzo predefiniti, anche dai gestori degli impianti medesimi attraverso accordi specifici di collaborazione a scala locale da definirsi con la Provincia e - la Sezione Provinciale - ARPA, rispettivamente autorità ed organo tecnico competenti al controllo;
- Preso atto:**  
che il documento tecnico di cui sopra contiene i seguenti punti salienti:
- che, gli impianti di depurazione di riferimento sono quelli riportati nella tabella allegata alla Delibera della Giunta Regionale del 1° febbraio 2006, n. 25;
  - che, per potenzialità in abitanti equivalenti (A.E) degli impianti di trattamento si intende la "potenzialità di progetto - massima riferita alla situazione impiantistica attuale, e riportata nell'autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs. 152/06;
  - che al fine di effettuare un ottimale monitoraggio dei recapiti, il gestore si impegna a garantire anche gli autocontrolli per i parametri di tabella 3 e 4 del suddetto Allegato 5;
  - che, i risultati delle analisi di autocontrollo effettuate dai gestori degli impianti devono essere messi a disposizione degli enti preposti al controllo e della Regione;
  - che, i risultati dei controlli effettuati dall'ARPA e i risultati degli autocontrolli effettuati a cura dei gestori devono essere archiviati su idoneo supporto informatico secondo le indicazioni riportate nell'apposito decreto attuativo di cui all'art. 118 del decreto 152 stesso e dovranno pervenire alla Regione Assessorato alle Opere Pubbliche Settore Tutela delle Acque quale Ente deputato ad assicurare il flusso informativo successivo;
  - che, dovrà essere stipulato in sede locale un accordo di collaborazione che avrà la forma del "protocollo operativo d'intesa" fra:
    - la Provincia, quale autorità competente al controllo;
    - la Sezione provinciale dell'ARPA, quale organo di controllo;

- il gestore dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane, in qualità di "gestore del servizio idrico integrato" di cui all'art. 74 del decreto ovvero come attuale "Gestore (lei servizio pubblico)".
- che, l'ambito di applicazione del protocollo riguarda gli impianti di potenzialità superiore a 2.000 abitanti equivalenti;
- che, il gestore eseguirà gli autocontrolli il cui numero sarà annualmente almeno uguale ai controlli eseguiti dall'autorità di controllo competente. Pertanto vengono date, nel piano di campionamento annuale concordato tra l'organo preposto al controllo e il gestore, indicazioni per la ripartizione dei campioni fiscali e degli autocontrolli su base mensile per l'esecuzione del piano di campionamento così come specificato nel dettaglio al punto 1.3.1 dell'allegato documento. Nel transitorio il concorso del gestore dell'impianto all'attività di controllo è limitato alla sola fase di prelievo dei campioni.;
- che, a regime i campioni di controllo saranno effettuati dall'autorità competente - ARPA;
- che, per il primo anno di applicazione e fino al raggiungimento della fase a regime i campioni per il controllo saranno effettuati congiuntamente dall'autorità di controllo e dal gestore dell'impianto secondo un piano di campionamento concordato nel rispetto di quanto previsto nell'allegato documento;
- che, i risultati dei controlli effettuati dall'autorità competente e di quelli effettuati a cura dei gestori devono essere archiviati su idoneo supporto informatico e trasmesse alla Regione secondo le modalità indicate con decreto ministeriale del 18 settembre 2002 e 19 agosto 2003.

**Considerato, altresì:**

- che in sede di discussione è stato valutato che in fase di prima applicazione i contenuti, i requisiti e le procedure previste dal protocollo hanno carattere sperimentale con la finalità di valutarne in concreto gli aspetti tecnico - operativi ed organizzativi sulla base dei risultati acquisiti dall'e-

sperienza applicativa, per la loro successiva ottimizzazione;

- che è comunque opportuno stabilire con il presente atto che il primo anno di applicazione di detto protocollo è il 2007 e che il gestore è tenuto a presentare per gli anni successivi al primo entro il 15 dicembre di ogni anno il proprio programma di attività secondo quanto stabilito dal documento allegato. Il programma relativo all'anno di prima applicazione sarà sottoscritto entro dicembre 2006.

Preso atto, infine, dell'esito positivo della consultazione svolta con le Amministrazioni provinciali, con l'ARPA Puglia e con l'acquedotto Pugliese S.p.A. nel merito del documento di cui sopra;

Richiamate le disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento introdotte con l'entrata in vigore del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152:

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI**

Il presente provvedimento non comporta variazioni in entrata o in uscita rispetto a quanto stabilito con la Deliberazione di G.R. n° 261 del 7/3/2005.

Il presente atto rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, lettere d) e f) della L.R. n. 7/1997.

L'Assessore alle Opere Pubbliche, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle OO.PP.;
- Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente

provvedimento dal Dirigente del Settore Tutela delle Acque;

- A voti unanimi espressi nei modi di legge,

*DELIBERA*

1. Di approvare, per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, il documento denominato "Criteri ed indirizzi per il controllo degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane", che fa parte integrante del presente atto, per l'applicazione delle disposizioni indicate dal D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 finalizzata all'organizzazione del programma di controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
2. Di stabilire che in un corso d'acqua che ha portata naturale nullo per oltre 120 giorni all'anno ovvero in un corpo idrico non significativo per gli scarichi provenienti da impianti già adeguati c/o nuovi impianti vigono i limiti di tabella 4 mentre per gli impianti esistenti, nelle more del loro adeguamento, i limiti da conseguire sono quelli della Tabella 1;
3. Di dare atto che allo stato gli impianti che recapitano nelle aree sensibili di cui al decreto Com-

missariale n. 39/CD/A del 2 aprile 2003 sono quelli riportati nella tabella allegata al presente provvedimento quale parte integrante;

4. Di stabilire che:
  - a. l'attività di controllo ai fini del rispetto delle frequenze di campionamento fissate dall'Allegato 5 alla Parte III del decreto è effettuata in concorso con i gestori degli impianti sulla base di specifici "protocolli operativi d'intesa" assunti a scala locale fra i soggetti interessati e redatti in conformità al documento di cui al precedente punto 1);
  - b. la durata temporale dei protocolli assunti in sede locale hanno validità oltre il corrente del - anno 2006 e pertanto i soggetti gestori degli impianti di trattamento delle acque reflue sono tenuti a presentare il proprio programma di attività per gli anni successivi al primo entro il 15 dicembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal documento stesso;
  - c. il documento potrà essere modificato d'intesa con le Amministrazioni provinciali a seguito dei risultati derivanti dall'attività svolta;
4. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
On. Nichi Vendola

**ALLEGATO 1****1 - CRITERI E INDIRIZZI PER IL CONTROLLO DEGLI  
IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE  
URBANE****1.1 OBIETTIVI**

La Regione Puglia nell'ambito dello svolgimento dei suoi compiti di promozione e indirizzo in campo ambientale intende promuovere un sistema di controlli efficace e rispondente ai dettati del D.Lgs 152/06, denominato in seguito Decreto.

In tal senso, viene perseguita la massima collaborazione fra le Istituzioni Pubbliche ed i gestori degli impianti di depurazione avvalendosi delle indicazioni contenute nel Decreto circa la possibilità che il campionamento degli scarichi delle acque reflue urbane, ai fini di valutare la conformità ai valori limite di emissione, venga effettuato anche dal gestore dell'impianto stesso<sup>1</sup>.

L'attività di controllo è regolata attraverso protocolli operativi che ne definiscono modalità/procedure tecniche anche riguardo al sistema di informatizzazione e di trasmissione dei risultati.

I criteri ed indirizzi di seguito riportati sono quindi posti alla base di accordi di collaborazione, attraverso la formula del "*Protocollo-operativo d'intesa*" fra:

- la Provincia, quale autorità competente al controllo;
- la Sezione provinciale dell'ARPA, quale organo di controllo;
- il gestore dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane, quale "Gestore del servizio idrico integrato" ovvero come attuale "Gestore del servizio pubblico".

Gli obiettivi da perseguire con l'adozione a scala provinciale del "**Protocollo-operativo**" dei controlli sugli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sono i seguenti:

- attuare un sistema di controlli efficace e rispondente ai dettati del Decreto con il coinvolgimento attivo dei gestori degli impianti;

---

<sup>1</sup> Cfr. D.Lgs. 152/06, Allegato 5, Parte III, par. 1 "Scarichi in corpi d'acqua superficiali".

- regolamentare le procedure e le modalità di:
  - redazione del piano di campionamento con il prioritario ed ottimale utilizzo delle risorse e degli strumenti disponibili;
  - esecuzione del piano di campionamento;
  - effettuazione delle analisi;
  - trasmissione dei dati ai vari livelli istituzionali;
  - valutazione della conformità degli scarichi ai parametri di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/06 parte terza;
- Arricchire il sistema di conoscenze sul sistema depurativo al fine di:
  - assumere decisioni per il piano di campionamento degli anni successivi;
  - valutare gli interventi di adeguamento delle apparecchiature, fisse e mobili, necessarie per eseguire il piano di campionamento;
  - fornire informazioni utili alla elaborazione ed evoluzione della pianificazione del settore;
  - valutare l'evoluzione dei controlli tramite l'interfacciamento con i sistemi di gestione dei processi.
- Accertare eventuali inadempienze o non conformità anche ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni.

## **1.2 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

L'ambito di applicazione del protocollo-operativo si intende riferito agli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane esistenti con un numero di abitanti equivalenti (A.E.) superiore a 2.000 e troverà altresì applicazione per i nuovi impianti di trattamento a servizio degli agglomerati di potenzialità superiore a 2.000 A.E., alla data della loro entrata in esercizio.

## **1.3 - CRITERI DI RIFERIMENTO**

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) ovvero il gestore del Servizio Pubblico è responsabile delle "attività di autocontrollo" degli scarichi rivenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue e l'Autorità di controllo è responsabile delle "attività di controllo" relative. Le frequenze degli autocontrolli e dei controlli sono determinate sulla base di quanto riportato nella sezione 1.3.1.1 del presente documento.

L'organizzazione e l'attuazione delle prime attività oggetto del "protocollo operativo d'intesa" dovranno rispondere ai criteri di seguito espressi.

### **1.3.1 - Formazione e ripartizione del piano dei controlli**

#### **1.3.1.1 - Determinazione del numero di controlli ed autocontrolli**

I parametri da controllare degli scarichi degli impianti di depurazione sono individuati a seconda del tipo e delle dimensioni dell'impianto così come previsto dal Decreto ed i limiti da rispettare sono elencati, a seconda dei casi, dalle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06.

Il piano dei controlli annuali discende dal quadro complessivo aggiornato della situazione degli impianti presenti in ogni ambito provinciale in termini di potenzialità e numero di campioni da eseguire per le diverse tipologie di parametri (tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06) ai fini del rispetto del "numero minimo di controlli" previsto dal Decreto.

Il numero minimo di campioni è individuato sulla base di quanto previsto dall'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e varia in funzione della potenzialità dell'impianto. Per potenzialità in abitanti equivalenti (A.E) degli impianti di trattamento si intende la "potenzialità di progetto" massima riferita alla situazione impiantistica attuale, e riportata nell'autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs.152/06. Le Province nella individuazione della potenzialità dell'impianto di depurazione potranno far riferimento a quanto indicato nella Delibera di Giunta Regionale 1 febbraio 2006, n. 25.

L'allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 prevede che per i limiti indicati in **tabella 1 e 2** l'autorità competente provveda ad effettuare sugli impianti con potenzialità da 2000 fino a 9999 A.E., un numero minimo di 12 controlli all'anno<sup>2</sup> mentre sugli impianti con potenzialità comprese tra 10.000 e 49.999 A.E. almeno 12 controlli all'anno ed infine sugli impianti con potenzialità superiore a 50000 A.E. almeno 24 controlli all'anno.

L'allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 prevede che per i limiti indicati in **tabella 3** l'autorità competente provveda ad effettuare sugli impianti con potenzialità da 2000 fino a 9999 A.E., un numero minimo di 1 controllo all'anno mentre sugli impianti con potenzialità comprese tra 10.000 e 49.999 A.E. almeno 3 controlli all'anno ed infine sugli impianti con potenzialità superiore a 50000 A.E. almeno 6 controlli all'anno.

---

<sup>2</sup> 12 campioni per il primo anno e 4 per gli anni successivi purché lo scarico sia conforme; se uno dei 4 campioni non è conforme, nell'anno successivo devono essere prelevati 12 campioni.

L'allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 prevede che per i limiti indicati in **tabella 4** l'autorità competente provveda ad effettuare sugli impianti con potenzialità in metri cubi di scarico giornaliero inferiore a 2000 un numero minimo di 4 controlli all'anno mentre sugli impianti con potenzialità in metri cubi di scarico giornaliero superiore a 2000 almeno 8 controlli all'anno. Al fine di operare con parametri comparabili si convertiranno i metri cubi di scarico giornaliero in abitanti equivalenti considerando un contributo in volume giornaliero pro capite di 200 litri. Pertanto l'autorità competente deve provvedere ad effettuare sugli impianti con potenzialità da 2000 fino a 9999 A.E., un numero minimo di 4 controlli all'anno mentre sugli impianti con potenzialità superiore a 10000 A.E. almeno 8 controlli all'anno.

I gestori degli impianti devono assicurare inoltre un numero di autocontrolli sugli scarichi degli impianti di trattamento e sulle acque in entrata almeno uguale al numero di controlli indicato per l'autorità competente.

Preso atto che la complessa conformazione geo-morfologica ed idrogeologica della Puglia ha condotto alla individuazione per la maggior parte degli impianti di depurazione di recapiti finali sul suolo e/o in corpo idrico superficiale non significativo e che per tali scarichi sono previsti limiti della tabella 4, anche al fine di effettuare un ottimale monitoraggio di tali recapiti, il gestore dell'impianto di depurazione dovrà garantire, oltre agli autocontrolli per le tabelle 1 e 2 come previsto dal Decreto, anche gli autocontrolli per le tabelle 3 e 4 con un numero di campionamenti in ingresso ed in uscita dall'impianto pari al numero di campioni di controllo effettuati dall'autorità competente.

Il numero di controlli ed autocontrolli da effettuare è riassunto nella tabella seguente.

Tabella A

Abitanti Equivalenti	Controlli					Autocontrolli						
	Tab 1,2		Tab 3	Tab 4***	Totale	Tab 1,2		Tab 3		Tab 4***		Totale
	Effi		Effi	Effi		Affi	Effi	Affi	Effi	Affi	Effi	
2000 - 9999 AE	12*		1	4	17**	12*	12*	1	1	4	4	34**
10000- 49999 AE	12		3	8	23	12	12	3	3	8	8	46
> 50000 AE	24		6	8	38	24	24	6	6	8	8	76

\* 12 il primo anno e 4 negli anni successivi, purché lo scarico sia conforme; se uno dei 4 campioni non è conforme, nell'anno successivo devono essere prelevati 12 campioni. Il primo anno è relativo solo ai nuovi impianti di depurazione.

\*\* Cfr. punto precedente.

\*\*\* Rispetto a quanto riportato nell'All. 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 sono stati trasformati i metri cubi di scarico giornalieri in abitanti equivalenti considerando un apporto medio per abitante pari a 200 l/ giorno

I parametri di tabella 3 e 4 da controllare sono quelli che le attività presenti sul territorio possono scaricare in fognatura.

A regime i campioni per il **controllo** (cfr. Tabella A) saranno effettuati **dall'autorità competente** secondo le indicazioni riportate nel presente documento ed esplicitate di anno in anno nel **Piano di Campionamento di cui al punto 1.3.1.2**

Per fase a regime s'intende la possibilità da parte dell'ARPA di poter effettuare i controlli previsti dalla normativa in totale autonomia.

Per il primo anno di applicazione e fino al raggiungimento della fase a regime i campioni per il controllo saranno effettuati contestualmente dall'autorità di controllo e dal gestore secondo un piano di campionamento concordato e secondo le procedure di seguito riportate:

I prelievi, raccolti in distinte aliquote dall'autorità di controllo e dal gestore, saranno utilizzati per la verifica del rispetto dei limiti delle Tabelle 1 e 2, nonché di quelli delle Tabelle 3 e 4, garantendo per quanto possibile una regolare ripartizione nel corso dell'anno.

I parametri della tabella 2 sono da rilevare esclusivamente per gli impianti che ricadono in aree sensibili.

I parametri di tabella 3 e 4 da controllare sono quelli che le attività presenti sul territorio possono scaricare in fognatura.

#### **1.3.1.2 – Redazione e ripartizione del piano di campionamento**

Il Piano di campionamento relativo al primo anno di applicazione avrà inizio il 1 Gennaio 2007 e sarà redatto dall'ARPA di concerto con i gestori entro il 15 dicembre 2006, nello spirito di garantire, per quanto possibile, una distribuzione dei campioni regolare nel corso dell'anno.

Entro il 31 Dicembre 2006 saranno pertanto definiti i "protocolli operativi" tra il gestore dell'impianto di depurazione e l'ARPA.

Per gli anni successivi al primo il gestore, entro il 15 Dicembre di ogni anno trasmette all'ARPA il piano di campionamento degli impianti gestiti relativo all'anno successivo.

All'interno di tale piano dovranno essere esplicitati per impianto :

Gestore dell'impianto;
Il numero di Abitanti Equivalenti (A.E.)
La caratterizzazione dei punti di prelievo
I limiti da rispettare;

Il numero di campioni di controllo in uscita dall'impianto;
Il numero di campioni di controllo in ingresso all'impianto <sup>3</sup>
Il numero di campioni di autocontrollo in ingresso ed in uscita dall'impianto
La frequenza e la distribuzione dei campioni
I criteri di esecuzione del campionamento
Ogni ulteriore utile elemento

Con riferimento alle frequenze dei controlli indicate nel Piano di Campionamento si procederà al campionamento contestuale fra Gestore e ARPA. L'ARPA si avvarrà delle apparecchiature messe a disposizione dall'Ente Gestore nelle more di raggiungere la sufficiente dotazione delle risorse umane e strumentali tale da poter rispettare autonomamente la frequenza e la modalità dei controlli previsti dalla normativa vigente.

### **1.3.1.3 - Esecuzione del piano di campionamento**

Per l'esecuzione del piano di campionamento l'ARPA ed il Gestore si attengono a quanto previsto ai punti successivi.

Eventuali variazioni al piano di campionamento devono essere comunicate tempestivamente alla Sezione - ARPA di competenza con le motivazioni del caso.

Il Gestore comunicherà, almeno una settimana prima dalla data del controllo, all'Autorità di Controllo il calendario delle manutenzioni programmate a parti d'opera che possono modificare i parametri in uscita dall'impianto.

Valori estremi per la qualità delle acque in questione non sono presi in considerazione se essi sono il risultato di situazioni eccezionali quali guasti imprevedibili ( che devono essere tempestivamente notificati) o piogge abbondanti.

Al fine di non ridurre il numero annuo di campioni per impianto individuato nel Piano di campionamento, in sede locale sono definite le condizioni che determinano la necessità di recuperare il numero di campioni i cui esiti, per i motivi suddetti, non sono presi in considerazione.

## **1.4 - Campionamento**

La raccolta dei campioni medio compositi o giornalieri sarà effettuata da prelevatori automatici fissi e refrigerati.

<sup>3</sup> Nel caso di controllo della percentuale di riduzione dell'inquinante.

Laddove gli impianti non dispongano di tali apparecchiature si provvederà alla necessaria installazione privilegiando nel tempo gli impianti di trattamento di maggiori dimensioni.

Il finanziamento per la fornitura posa in opera ed installazione degli autocampionatori fissi refrigerati sarà attivato a seguito di un'approfondita pianificazione degli interventi sulla scorta delle risultanze emerse nel primo anno di applicazione.

Nelle more del raggiungimento della situazione di regime, in caso di assenza dei campionatori fissi, la raccolta dei campioni sarà effettuata tramite prelevatori automatici portatili.

Il "punto di prelievo del campione" deve essere sempre il medesimo e posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo recettore, cioè fra i due punti non deve esistere alcuna possibilità di intercettazione e/o di introduzione di acque di altra natura, anche se ubicati a discreta distanza.

In linea generale il punto di prelievo deve essere collocato all'interno dell'area occupata dall'impianto o nelle immediate vicinanze: in ogni caso deve rispondere all'esigenza di potervi collocare in condizioni di sicurezza il sistema di campionamento nonché disporre di corrente elettrica. La caratterizzazione del punto di prelievo viene ufficializzata nel protocollo-operativo di controllo.

Analogamente, sarà oggetto di ufficializzazione anche il punto di prelievo all'entrata dell'impianto di trattamento in relazione alla effettuazione degli autocontrolli e nell'eventualità che da parte della provincia si preveda il passaggio al controllo della percentuale di riduzione degli inquinanti.

### **Caratteristiche del campione**

Campioni medi ponderati sulle 24 ore è da intendersi come "campioni ponderati sulla variazione della portata dell'impianto" nel medesimo arco temporale e richiede la presenza in uscita dai singoli impianti di sistemi in continuo di misura della portata in gioco e di campionatori sequenziali portatili dotati di un sistema intelligente capace di autoprogrammarsi in funzione della portata rilevata. Tenuto conto che le dotazioni tecnico - strumentali sopra richiamate non sono di norma presenti sugli impianti oggetto del controllo e che le variazioni delle portate sono in genere limitate ad un arco di tempo abbastanza ristretto rispetto alle 24 ore (5 - 6 ore) e che pertanto la mancata ponderazione in tempo reale del campione non incide in maniera significativa sulla rappresentatività del campione, in fase di prima applicazione si ritiene coerente effettuare il prelievo medio composito semplice, mescolando aliquote orarie di uguale volume in un unico recipiente e, dopo mescolamento, prelevare un campione di 1 litro.

### **1.4.1 - Procedure e tecniche di campionamento e trasporto del campione**

Per quanto attiene le caratteristiche, i requisiti tecnici e le prestazioni dei sistemi di campionamento (campionatori) nonché le procedure da utilizzare per garantire anche il regolare svolgimento degli atti di Polizia Giudiziaria si rimanda al paragrafo precedente.

### **1.5 - Analisi dei campioni**

In sede di prima attivazione del protocollo-operativo, il concorso dei gestori è limitato al prelievo dei campioni; resta inteso quindi che l'ARPA provvederà ad effettuare l'analisi di tutti campioni di controllo. Il Gestore provvederà ad effettuare l'analisi dei campioni di autocontrollo. Al fine di garantire l'omogeneità e la confrontabilità dei dati analitici ottenuti dai controlli e dagli autocontrolli si potranno verificare i due seguenti casi:

- La struttura laboratoristica utilizzata per eseguire gli **autocontrolli** a carico del Gestore è interna al Gestore. In sede di predisposizione del protocollo-operativo l'ARPA verifica la sussistenza delle condizioni tecniche, strumentali e operative che consentono il rispetto delle metodologie analitiche.
- La struttura laboratoristica utilizzata per eseguire il piano di **autocontrollo** a carico del gestore è esterna al Gestore. L'ARPA verifica che la struttura laboratoristica scelta dal gestore abbia la sussistenza delle condizioni tecniche, strumentali e operative che consentono il rispetto delle metodologie analitiche sulla base sia di specifiche informazioni relative all'assetto tecnico - organizzativo e strumentale, sia sulla eventuale documentazione che attesti la "certificazione di qualità" e/o l'accreditamento della struttura.

Tale possibilità verrà resa operativa in sede di analisi delle potenzialità disponibili dell'Autorità di controllo e del Gestore.

### **1.6 - Valutazione della conformità dei campioni/Trasmissione dei dati**

Tenuto conto che il protocollo-operativo risponde all'esigenza di garantire il "numero minimo dei controlli di legge", la valutazione della conformità dei campioni resta in capo all'ARPA in stretto raccordo con la Provincia.

Per la valutazione della conformità saranno considerati i dati dei controlli di cui alle tabelle indicate al precedente punto 1.3.1.1. Tali dati saranno valutati in conformità a quanto previsto dal Decreto secondo la tabella seguente.

Campioni prelevati durante l'anno	Numero massimo consentito di campioni non conformi	Campioni prelevati durante l'anno	Numero massimo consentito di campioni non conformi
4 - 7	1	172 - 187	14
8 - 16	2	188 - 203	15
17 - 28	3	204 - 219	16
29 - 40	4	220 - 235	17
41 - 53	5	236 - 251	18
54 - 67	6	252 - 268	19
68 - 81	7	269 - 284	20
82 - 95	8	285 - 300	21
96 - 110	9	301 - 317	22
111 - 125	10	318 - 334	23
126 - 140	11	335 - 350	24
141 - 155	12	315 - 365	25
156 - 171	13		

Al fine di assicurare a livello regionale la divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque nonché la trasmissione all'Agenzia Protezione Ambiente e Territorio (APAT) dei dati conoscitivi e delle informazioni prescritte dalla disciplina comunitaria secondo le modalità ed i tempi dettati dal Decreto ministeriale 18 settembre 2002, le Province a partire dal 31 marzo 2009 e successivamente ogni due anni trasmettono alla Regione Puglia le schede, debitamente compilate in ogni loro parte, di cui settore 2 - Disciplina degli scarichi - Parte A - "Trattamento acque reflue urbane".

Al fine di garantire la trasmissione all'Agenzia Protezione Ambiente e Territorio (APAT) dei dati conoscitivi e delle informazioni prescritte dalla disciplina comunitaria per la prossima scadenza fissata al 30 aprile 2007, la Provincia è autorizzata, per la compilazione delle schede di che trattasi, ad utilizzare, ove necessario, i dati di autocontrollo prodotti dall'Acquedotto Pugliese relativi agli anni 2005 e 2006.

## Impianti che recapitano in aree sensibili

**ALLEGATO 2**

<b>CODICE IMPIANTO DECRETO N° 25</b>	<b>PROVINCIA</b>	<b>IMPIANTO DI DEPURAZIONE</b>	<b>COMUNI AFFERENTI</b>
1607204201C	BA	SPINAZZOLA NUOVO	SPINAZZOLA
1607100801A	FG	CAGNANO VARANO	CAGNANO VARANO
1607101101A	FG	CARLANTINO	CARLANTINO
1607101201A	FG	CARPINO	CARPINO
1607101801A	FG	CELENZA VALFORTORE	CELENZA VALFORTORE
1607102001A	FG	CERIGNOLA	CERIGNOLA
1607102701A	FG	LESINA	LESINA, POGGIO IMPERIALE
1607104901A	FG	SANNICANDRO GARGANICO	SANNICANDRO GARGANICO
1607105701A	FG	TRINITAPOLI	TRINITAPOLI
1607106101A	FG	VOLTURARA APPULA	VOLTURARA APPULA
1607106401A	FG	ZAPPONETA	ZAPPONETA
1607300501A	TA	FAGGIANO	FAGGIANO